



## Servizio Gare e Appalti

Pavia, data del protocollo

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DEGLI ARTT. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZETTO CUS [L0434] – CIG: B24D692BF5 - CUP: F17D24000000005 – Esclusione Ripristina s.r.l. e formulazione nuova proposta di aggiudicazione.**

### IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

**PRESSO ATTO** che con determina a firma del Direttore Generale pro-tempore dell'Università, dott.ssa Emma Varasio, prot. n.119321 del 1° luglio 2024 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.lgs 36/2023, l'indizione di una procedura negoziata senza bando da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche presso il Palazzetto CUS [L0434] per un importo a base di gara pari a € 258.856,76=. (già comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 13.152,37) e al netto dell'IVA;

**VISTA e RICHIAMATA** in attuazione di quanto sopra la lettera d'invito prot. n.120453 del 2 luglio 2024 inviata ai sotto indicati operatori economici, individuati previo espletamento di indagine informale di mercato:

- RIPRISTINA SRL CF/P.IVA: 02642870162 Via Giacomo Rubini 3 - Romano di Lombardia (BG)
- PAROLINI GIANNANTONIO SPA CF/P.IVA: 03236790238 - Via Garibaldi, 66 – 37014 Castelnuovo Del Garda (VR)
- WORKFORCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - via Pavia 10, 20835 Muggiò (MB) - p.iva: 10797020962
- IMMOBILIARE LE QUERCE SRL - Via Cosimo del Fante 16- 20122 Milano (MI) P.IVA: 09256110967
- VALSECCHI COSTRUZIONI SRL Via Dante 102 - Mandello del Lario 23826 (LC) P.IVA: 03089910131

**ATTESO** che con nota prot. n.130086 del 15 luglio 2024 la stazione appaltante procedeva alla riapertura dei termini di gara;

**PRESO ATTO** che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (25 luglio 2024) pervenivano le offerte dei sotto indicati operatori economici:

- 1) Rispristina s.r.l.;
- 2) Immobiliare Le Querce s.r.l.

**RILEVATO** che a seguito dell'apertura delle offerte, come risulta dal relativo verbale (**all. n.1**), risultava primo in graduatoria l'operatore Ripristina s.r.l. a fronte di un ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 6%;

**ATTESO** che l'operatore economico valorizzava nell'offerta economica un costo della manodopera pari a € 50.600,00 e costi aziendali per la sicurezza pari € 10.354,27;

#### **RICHIAMATI:**

- l'art.41, comma 14 del D.Lgs. n.36/2023, ai sensi del quale *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.
- l'art.108 comma 9 del D.Lgs. n.36/2023 ai sensi del quale *“Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena*

*di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale";*

- l'art.110 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n.36/2023 che impone alla stazione appaltante di verificare che il costo del lavoro non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del medesimo Decreto;

**VISTE e RICHIAMATE**, in applicazione di quanto sopra esposto, le sotto indicate disposizioni del disciplinare di gara:

- art.2 laddove è indicato che l'importo a base di gara da assoggettare a ribasso di gara (€ 245.704,39 al netto dell'IVA) risulta già comprensivo dei costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 121.165,87;
- l'art.12 laddove è previsto che *"In base alla lettura sistematica dell'art.41, comma 14 del D.Lgs. n.36/2023, ai sensi del quale i costi della manodopera sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso e ferma restando la possibilità conferita all'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, la Stazione Appaltante aderisce all'orientamento interpretativo in base al quale i costi della manodopera, pur essendo indicati e quantificati separatamente dall'importo dei lavori, si considerano rientranti nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo offerto (cfr. Parere del MIT n. 2154 del 19 luglio 2023 e Delibera Anac n. 528 del 15 novembre 2023, TAR Toscana, sez. IV, del 19 gennaio 2024, n.120). In base a quanto sopra esposto, il ribasso offerto dall'operatore economico verrà pertanto applicato all'importo dei lavori posto a base di gara ed oggetto di ribasso (pari a € 245.704,39=, già comprensivo dei costi della manodopera già ricompresi nel sopraccitato importo. In sede di offerta economica l'operatore economico dovrà valorizzare i propri costi della manodopera che, laddove inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, saranno sottoposti a verifica di congruità da parte della stazione appaltante con le modalità previste dall'art.110 (Offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n.36/2023 al fine di verificare il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L'omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, in quanto non sanabile attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio".*

**ATTESO** che, a fronte dell'esposizione di un costo della manodopera notevolmente inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante e desunto dall'incidenza dei costi della manodopera riferiti alle singole lavorazioni dettagliate nel computo metrico estimativo, in applicazione delle sopraccitate disposizioni e in un'ottica finalizzata alla tutela dei lavori, l'Università procedeva ad avviare nei confronti dell'operatore economico Ripristina s.r.l. primo in graduatoria il sub-procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera;

**RICHIAMATA** la nota trasmessa a mezzo PEC prot n.140119 del 26 luglio 2024, a firma del Responsabile del Servizio Gare e appalti, dott.ssa Sabrina Rognoni, con la quale veniva notificato all'operatore l'avvio del sub-procedimento di verifica di congruità dei costi della manodopera e richiesta la presentazione di una relazione esplicativa (corredata dalla documentazione ritenuta utile ed idonea allo scopo quale a titolo esemplificativo e non esaustivo i cedolini stipendiali epurati dai dati sensibili) circa la congruità del costo della manodopera esposto in sede di offerta con la presentazione di un prospetto analitico in cui siano indicate:

- n. risorse impiegate e rispettivo inquadramento;
- monte ore stimato per singola risorsa;
- costo orario delle singole risorse

**DATO ATTO** contestualmente che per mero errore materiale nel verbale delle operazioni di gara e nella nota di cui sopra veniva indicato dall'Università un costo della manodopera errato (€ 115.165,58) laddove l'importo stimato dai costi della manodopera indicato nei documenti di gara è in realtà pari a € 121.165,87;

**RILEVATO** che Ripristina s.r.l., nel riscontrare le richieste della stazione appaltante con PEC acquisita agli atti dell'Amministrazione universitaria al prot. n.147783 del 7 agosto 2024 (all.2) procedeva a valorizzare un differente costo della manodopera (€ 115.165,58) rappresentando contestualmente un errore materiale nella compilazione dell'offerta economica presentata in sede di gara *"in quanto l'importo calcolato è stato inserito ricavando i costi dal simulatore di calcolo di Edil Connect"*;

**ATTESO** che quanto sopra comporta una modificazione dell'offerta economica posto che, sulla base di quanto statuito dall'art.108, comma 9, del D.Lgs. n.2023 l'indicazione dei costi della manodopera, al pari degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituisce un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica;

**RILEVATO** che non è consentito all'operatore economico modificare, in tutto o in parte, la propria offerta economica pena la lesione della par condicio tra i concorrenti e la violazione dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

**RICHIAMATI**, in tal senso, l'art.101 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.36/2024 ai sensi dei quali, rispettivamente, *“La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”* e *“Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato”*.

**RICHIAMATO** in materia il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la modifica introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta della dichiarazione dei costi della manodopera, elemento essenziale dell’offerta, comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica che non è suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art.95, comma 10 del D.Lgs. n.50/2016”* (ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 31 maggio 2022 n.4406);

**RILEVATO** che il D.Lgs. n.36/2023 si pone in linea di continuità con il D.Lgs. n.50/2016 nell’assicurare una tutela rafforzata dei lavoratori, richiedendo di indicare in via separata i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza anche al fine di assicurare che gli operatori economici svolgano una seria valutazione preventiva dei predetti costi prima di formulare il proprio ribasso complessivo;

**ATTESA** in forza di quanto sopra esposto l’impossibilità di procedere alla rettifica dei costi della manodopera

**RICHIAMATO**, in materia, l’orientamento giurisprudenziale espresso dal TAR Veneto sez. I, 9 febbraio 2024, n.230 laddove è altresì sancito che *“i principi del raggiungimento dello scopo, di fiducia e di accesso al mercato devono ritenersi rivolti non solo nei confronti dell’Amministrazione, ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento: ebbene proprio tali principi non consentono di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui il costo della manodopera costituisce parte integrante”*;

**ACCERTATA** la non attendibilità dell’offerta stante la rilevanza della variazione dei costi esposti in sede di verifica dell’anomalia, rimanendo tale anche nell’ipotesi dell’errore materiale che avrebbe dovuto essere rilevato all’atto della compilazione dell’offerta e preliminarmente alla presentazione della stessa qualora vi fosse stata la necessaria attenzione alla tutela dei lavoratori, principio essenziale nel nuovo codice;

**RITENUTO** sulla base di tali motivazioni di dover procedere all’esclusione dell’operatore economico Ripristina s.r.l.;

**ATTESO** che a seguito dell’esclusione dell’operatore de quo è necessario procedere allo scorrimento della graduatoria di merito;

**RILEVATO** che, in attuazione di quanto sopra esposto, subentra al primo posto della graduatoria di merito l’operatore economico Immobiliare Le Querce s.r.l.;

**VISTA e RICHIAMATA** l’offerta economica dell’operatore Immobiliare Le Querce s.r.l. così articolata:

- ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso pari al 5,00 %;
- costi della manodopera pari a € 121.165,87.=.
- oneri aziendali per la sicurezza pari a €13.152,37=;

**ACCERTATA** la congruità dei costi della manodopera allineati con quanto stimato dalla stazione appaltante nel disciplinare e degli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati in sede di gara dall’operatore de quo e non ravvisabili specifici elementi in base ai quali l’offerta appaia anormalmente bassa;

**RITENUTO** di poter pertanto procedere a formulare proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore economico Immobiliare Le Querce s.r.l.

## DISPONE

- di escludere dalla presente procedura l’operatore economico Ripristina s.r.l. per l’intervenuta modificazione del contenuto dell’offerta economica dovuta alla variazione dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara nell’ambito del sub-procedimento di verifica di congruità degli stessi;
- di procedere, in forza di quanto sopra, allo scorrimento della graduatoria di merito e, per l’effetto, di formulare proposta di aggiudicazione della presente procedura a favore dell’operatore economico Immobiliare Le Querce s.r.l. a fronte di un ribasso sull’importo posto a base di gara

- pari al 5%;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 l'aggiudicazione verrà disposta con provvedimento del Direttore Generale, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
  - di notificare il presente provvedimento all'operatore Ripristina s.r.l. ai sensi dell'art.90, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n.36/2023 entro 5 giorni dall'intervenuta protocollazione.

**IL RUP**  
**Arch. Stefania Ceseno**  
*Documento firmato digitalmente*

ATS/sga/sr/ac